

Patto internazionale di New York relativo ai diritti economici, sociali e culturali

Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966

Gli Stati parti del presente Patto,

considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

ricosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

ricosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;

considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima

Art. 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Parte seconda

Art. 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
3. I Paesi in sviluppo, tenuto debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

Art. 3

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

Art. 4

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

Art. 5

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

Parte terza

Art. 6

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.

2. Le misure che ciascuno degli Stati parte al presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

Art. 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:

i) un equo salario ed una eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;

ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;

- b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;
- d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Art. 8

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire:

- a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
- b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;
- c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
- d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese.

2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione pubblica.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

Art. 9

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Art. 10

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori 5 pregiudizievole per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

Art. 11

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:

a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;

b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.

Art. 12

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:

a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;

b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale;

c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;

d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

Art. 13

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per

6 i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2. Gli Stati del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:

a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;

b) l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

c) l'istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;

e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato.

Art. 14

Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o negli altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

Art. 15

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

- a) a partecipare alla vita culturale;
- b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
- c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.

4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

Parte quarta

Art. 16

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto. b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copia dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 17

1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.

3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

Art. 18

In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

Art. 19

Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all'articolo 18.

Art. 20

Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'articolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo o in qualsiasi altro documento menzionato in tale rapporto.

Art. 21

Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

Art. 22

Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all'attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.

Art. 23

Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l'organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

Art. 24

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Art. 25

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

Parte quinta

Art. 26

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia⁴, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Art. 27

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 28

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Art. 29

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Art. 30

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

- a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 26;
- b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 29.

Art. 31

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 26.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 1° febbraio 1996

* Riserve e dichiarazioni di seguito

** Obiezioni di seguito

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) - Successione (S)	Entrata in vigore
Afghanistan	24 gennaio 1983 (A)	24 aprile 1983
Albania	4 ottobre 1991 (A)	4 gennaio 1992
Algeria *	12 settembre 1989	12 dicembre 1989
Angola	10 gennaio 1992 (A)	10 aprile 1992
Argentina	8 agosto 1986	8 novembre 1986
Armenia	13 settembre 1993 (A)	13 dicembre 1993
Australia	10 dicembre 1975	10 marzo 1976
Austria	10 settembre 1978	10 dicembre 1978
Azerbaijan	13 agosto 1992 (A)	13 novembre 1992
Barbados *	5 gennaio 1973 (A)	3 gennaio 1976
Belarus	12 novembre 1973	3 gennaio 1976
Belgio *	21 aprile 1983	21 luglio 1983
Benin	12 marzo 1992 (A)	12 giugno 1992
Bolivia	12 agosto 1982 (A)	12 novembre 1982
Bosnia-Erzegovina	1° settembre 1993 (S)	6 marzo 1992
Brasile	24 gennaio 1992 (A)	24 aprile 1992
Bulgaria	21 settembre 1970	3 gennaio 1976
Burundi	9 maggio 1990 (A)	9 agosto 1990
Cambogia	26 maggio 1992 (A)	26 agosto 1992
Camerun	27 giugno 1984 (A)	27 settembre 1984
Canada	19 maggio 1976 (A)	19 agosto 1976
Capoverde	6 agosto 1993 (A)	6 novembre 1993
Ciad	9 giugno 1995 (A)	9 settembre 1995
Cile	10 febbraio 1972	3 gennaio 1976
Cipro	2 aprile 1969	3 gennaio 1976
Colombia	29 ottobre 1969	3 gennaio 1976

Congo *	5 ottobre 1983 (A)	5 gennaio 1984
Corea (Nord)	14 settembre 1981 (A)	14 dicembre 1981
Corea (Sud)	10 aprile 1990 (A)	10 luglio 1990
Costa d'Avorio	26 marzo 1992 (A)	26 giugno 1992
Costarica	29 novembre 1968	3 gennaio 1976
Croazia	12 ottobre 1992S	8 ottobre 1991
Danimarca *	6 gennaio 1972	3 gennaio 1976
Dominica	17 giugno 1993 (A)	17 settembre 1993
Ecuador	6 marzo 1969	3 gennaio 1976
Egitto	14 gennaio 1982	14 aprile 1982
El Salvador	30 novembre 1979	29 febbraio 1980
Estonia	21 ottobre 1991 (A)	21 gennaio 1992
Etiopia	11 giugno 1993 (A)	11 settembre 1993
Filippine	7 giugno 1974	3 gennaio 1976
Francia *	4 novembre 1980 (A)	4 febbraio 1981
Gabon	21 gennaio 1983 (A)	21 aprile 1983
Gambia	29 dicembre 1978 (A)	29 marzo 1979
Germania **	17 dicembre 1973	3 gennaio 1976
Giamaica	3 ottobre 1975	3 gennaio 1976
Giappone *	21 giugno 1979	21 settembre 1979
Georgia	3 maggio 1994 (A)	3 agosto 1994
Giordania	28 maggio 1975	3 gennaio 1976
Gran Bretagna *	20 maggio 1976	20 agosto 1976
Guernsey, Jersey, Isola di Man, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole dei Caimani, Isole Falkland e dipendenze, Gibilterra, Hong Kong, Montserrat, Gruppo Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Isole Turchi e Caicos	20 maggio 1976	20 agosto 1976
Grecia	16 maggio 1985 (A)	16 agosto 1985
Grenada	6 settembre 1991 (A)	6 dicembre 1991

Guayana	15 febbraio 1977	15 maggio 1977
Guatemala	19 maggio 1988 (A)	19 agosto 1988
Guinea	24 gennaio 1978	24 aprile 1978
Guinea-Bissau	2 luglio 1992 (A)	2 ottobre 1992
Guinea equatoriale	25 settembre 1987 (A)	25 dicembre 1987
Honduras	17 febbraio 1981	17 maggio 1981
India *	10 aprile 1979 (A)	10 luglio 1979
Iran	24 giugno 1975	3 gennaio 1976
Iraq	25 gennaio 1971	3 gennaio 1976
Irlanda *	8 dicembre 1989	8 marzo 1990
Islanda	22 agosto 1979	22 novembre 1979
Isole Salomon	17 marzo 1982 (S)	7 luglio 1978
Israele	3 ottobre 1991	3 gennaio 1992
Italia	15 settembre 1978	15 dicembre 1978
Jugoslavia	2 giugno 1971	3 gennaio 1976
Kenya *	1° maggio 1972 (A)	3 gennaio 1976
Kirghizistan	7 ottobre 1994 (A)	7 gennaio 1995
Lesotho	9 settembre 1992 (A)	9 dicembre 1992
Lettonia	14 aprile 1992 (A)	14 luglio 1992
Libano	3 novembre 1972 (A)	3 gennaio 1976
Libia	15 maggio 1970 (A)	3 gennaio 1976
Lituania	20 novembre 1991 (A)	20 febbraio 1992
Lussemburgo	18 agosto 1983	18 novembre 1983
Macedonia	18 gennaio 1994 (S)	17 settembre 1991
Madagascar *	22 settembre 1971	3 gennaio 1976
Malawi	22 dicembre 1993 (A)	22 marzo 1994
Mali	16 luglio 1974 (A)	3 gennaio 1976
Malta *	13 settembre 1990	13 dicembre 1990
Marocco	3 maggio 1979	3 agosto 1979
Mauritius	12 dicembre 1973 (A)	3 gennaio 1976
Messico *	23 marzo 1981 (A)	23 giugno 1981
Moldavia	26 gennaio 1993 (A)	26 aprile 1993
Mongolia	18 novembre 1974	3 gennaio 1976
Namibia	28 novembre 1994 (A)	28 febbraio 1995

Nepal	14 maggio 1991 (A)	14 agosto 1991
Nicaragua	12 marzo 1980 (A)	12 giugno 1980
Niger	7 marzo 1986 (A)	7 giugno 1986
Nigeria	29 luglio 1993 (A)	29 ottobre 1993
Norvegia *	13 settembre 1972	3 gennaio 1976
Nuova Zelanda *	28 dicembre 1978	28 marzo 1979
Panama	8 marzo 1977	8 giugno 1977
Paraguay	10 giugno 1992 (A)	10 settembre 1992
Paesi Bassi * **	11 dicembre 1978	11 marzo 1979
Antille olandesi	11 dicembre 1978	11 marzo 1979
Perù	28 aprile 1978	28 luglio 1978
Polonia	18 marzo 1977	18 giugno 1977
Portogallo * **		
Macao	27 aprile 1993	27 aprile 1993
Repubblica Ceca	22 febbraio 1993 (S)	1° gennaio 1993
Repubblica Centrafricana	8 maggio 1981 (A)	8 agosto 1981
Repubblica Dominicana	4 gennaio 1978 (A)	4 aprile 1978
Romania	9 dicembre 1974	3 gennaio 1976
Russia	16 ottobre 1973	3 gennaio 1976
Ruanda *	16 aprile 1975 (A)	3 gennaio 1976
San Marino	18 ottobre 1985 (A)	18 gennaio 1986
San Vincenzo e Grenadine	9 novembre 1981 (A)	9 febbraio 1982
Senegal	13 febbraio 1978	13 maggio 1978
Seychelles	5 maggio 1992 (A)	5 agosto 1992
Siria	21 aprile 1969 (A)	3 gennaio 1976
Slovacchia	28 maggio 1993 (S)	1° gennaio 1993
Slovenia	6 luglio 1992 (S)	25 giugno 1991
Somalia	24 gennaio 1990 (A)	24 aprile 1990
Spagna	27 aprile 1977	27 luglio 1977
Sri Lanka	11 giugno 1980 (A)	11 settembre 1980
Sudan	18 marzo 1986 (A)	18 giugno 1986
Svezia *	6 dicembre 1971	3 gennaio 1976
Svizzera	18 giugno 1992 (A)	18 settembre 1992
Surinam	28 dicembre 1976 (A)	28 marzo 1977

Tanzania	11 giugno 1976 (A)	11 settembre 1976
Togo	24 maggio 1984 (A)	24 agosto 1984
Trinidad e Tobago *	8 dicembre 1978 (A)	8 marzo 1979
Tunisia	18 marzo 1969	3 gennaio 1976
Ucraina	12 novembre 1973	3 gennaio 1976
Uganda	21 gennaio 1987 (A)	21 aprile 1987
Ungheria	17 gennaio 1974	3 gennaio 1976
Uruguay	1° aprile 1970	3 gennaio 1976
Uzbekistan	28 settembre 1995 (A)	28 dicembre 1995
Venezuela	10 maggio 1978	10 agosto 1978
Vietnam	24 settembre 1982 (A)	24 dicembre 1982
Yemen	9 febbraio 1987 (A)	9 maggio 1987
Zaire	1° novembre 1976 (A)	1° febbraio 1977
Zambia *	10 aprile 1984 (A)	10 luglio 1984
Zimbabwe	13 maggio 1991 (A)	13 agosto 1991

Riserve e dichiarazioni

Algeria

Il Governo algerino interpreta le disposizioni dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali come conferenti alla legge l'ambito di intervento dello Stato per l'organizzazione e l'esercizio del diritto sindacale. Il Governo algerino è del parere che le disposizioni dei capoversi 3 e 4 dell'articolo 13 non possono in nessun modo recare pregiudizio al diritto di organizzare liberamente il proprio sistema educativo.

Barbados

Il Governo delle Barbados si riserva il diritto di differire l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) il capoverso a) sottocapoverso i) dell'articolo 7 per quanto concerne la parità di remunerazione uomo-donna per un lavoro analogo;
- b) il paragrafo 2 dell'articolo 10 per quanto concerne la protezione speciale da accordare alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto;
- c) il capoverso a) paragrafo 2 dell'articolo 13 per quanto concerne l'istruzione primaria.

Il Governo delle Barbados aderisce pienamente ai principi enunciati nelle disposizioni citate e si impegna ad adottare le misure necessarie alla loro totale applicazione ma dichiara di non poter garantire per il momento la messa in vigore integrale dei principi in questione a motivo dell'ampiezza delle difficoltà di applicazione.

Belgio

1. Per quanto riguarda il paragrafo 2 dell'articolo 2 il Governo belga interpreta la non discriminazione fondata sull'origine nazionale come non implicante necessariamente l'obbligo per gli Stati di garantire d'ufficio agli stranieri gli stessi diritti concessi ai propri cittadini. Questa nozione mira ad eliminare qualsiasi comportamento arbitrario ma non le differenze di trattamento fondate su considerazioni obiettive e ragionevoli, conformi ai principi prevalenti nelle società democratiche.

2. Riguardo al paragrafo 3 dello stesso articolo il Governo belga interpreta questa disposizione nel senso che non contravviene al principio della compensazione equa in caso di provvedimenti di esproprio o di nazionalizzazione.

Congo

Il Governo della Repubblica popolare del Congo non si considera vincolato dalle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 13.

I paragrafi menzionati sanciscono il principio della libertà dell'insegnamento lasciando ai genitori la libertà di scegliere per i propri figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche e autorizzano i privati a fondare e dirigere istituti di istruzione.

Simili disposizioni violerebbero in Congo il principio della nazionalizzazione dell'insegnamento e il monopolio statale in questo ambito.

Danimarca

Il Governo danese non può, per il momento, aderire interamente alle disposizioni del capoverso d) dell'articolo 7 concernente la remunerazione per i giorni festivi.

Francia

1. Il Governo della Repubblica francese dichiara, in conformità dell'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite, che in caso di conflitto tra i suoi obblighi in virtù del Patto e in virtù dello Statuto (in particolare degli art. 1 e 2 di quest'ultimo) prevarranno gli obblighi dello Statuto.

2. Il Governo della Repubblica francese dichiara che gli articoli 6, 9, 11 e 13 non devono essere interpretati come facenti ostacolo alle disposizioni disciplinanti l'accesso al lavoro degli stranieri o determinanti condizioni di residenza per l'attribuzione di talune prestazioni sociali.

3. Il Governo della Repubblica francese dichiara di applicare le disposizioni dell'articolo 8 relative al diritto di sciopero conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Carta sociale europea, secondo l'interpretazione data nell'allegato di questa Carta.

Giappone

1. Il Giappone non si considera vincolato dalla locuzione «la remunerazione per i giorni festivi» che figura nell'articolo 7 paragrafo d) del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

2. Il Giappone non si considera vincolato dalle disposizioni del capoverso d) paragrafo 1 dell'articolo 8 del Patto salvo per quanto concerne i settori nei quali il diritto menzionato nelle disposizioni citate sia concesso in virtù delle leggi e regolamenti vigenti in Giappone alla data della ratifica del Patto da parte del Governo giapponese.

3. Il Giappone non si considera vincolato dalla locuzione «ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita» che figura nei capoversi b) e c) del paragrafo 2 dell'articolo 13 del Patto.

4. Richiamando la posizione adottata dal Governo giapponese all'atto della ratifica della Convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ossia che il termine «polizia» di cui all'articolo 9 di detta Convenzione doveva essere interpretato in modo da includere anche i servizi giapponesi di lotta antincendio, il Governo giapponese dichiara che la locuzione «membri della polizia» di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8 del Patto debba essere interpretato in modo da includere anche i membri dei servizi giapponesi di lotta antincendio.

Gran Bretagna

Il Governo del Regno Unito dichiara, in virtù dell'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite, che in caso di conflitto tra i suoi obblighi in virtù dell'articolo 1 del Patto e in virtù dello Statuto (in particolare giusta gli art. 1, 2 e 73 dello Statuto) prevarranno gli obblighi dello Statuto.

Il Governo del Regno Unito dichiara che ai fini del paragrafo 3 dell'articolo 2 le Isole Vergini britanniche, le Isole dei Caimani, il gruppo delle Isole Pitcairn, Sant'Elena e possedimenti, le Isole Turche e Caicos sono Paesi in sviluppo. Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di interpretare l'articolo 6 come non escludente l'applicazione di restrizioni, fondate sul luogo di nascita o sulle condizioni di residenza, all'occupazione di un impiego in una regione o territorio dato, per tutelare gli impieghi dei lavoratori di detta regione o territorio. Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di differire l'applicazione dell'articolo 7 capoverso i) del Patto per quanto concerne la garanzia di un'uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore alle donne e agli uomini occupati in un settore privato a Jersey, Guernesey, Isola di Man, Bermuda e Hong Kong.

Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di non applicare a Hong Kong il capoverso b) paragrafo 1 dell'articolo 8.

Il Governo del Regno Unito, pur riconoscendo il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale conformemente all'articolo 9, si riserva il diritto di differire l'applicazione di questa disposizione nelle Isole dei Caimani e Isole Falkland a motivo della carenza di risorse di questi territori.

Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di differire l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 10 per quanto concerne la concessione di un congedo maternità retribuito nelle Bermuda e nelle Isole Falkland.

India

Il Governo della Repubblica dell'India dichiara di applicare le disposizioni degli articoli 4 e 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali in conformità delle disposizioni dell'articolo 19 della Costituzione indiana. Il Governo della Repubblica dell'India dichiara di applicare le disposizioni dell'articolo 7 capoverso c) del Patto in conformità delle disposizioni dell'articolo 16 capoverso 4 della Costituzione indiana.

Irlanda

Articolo 2 paragrafo 2:

Nel quadro della politica governativa intesa a favorire, stimolare e incoraggiare con i mezzi più adeguati l'uso della lingua irlandese, l'Irlanda si riserva il diritto di esigere la conoscenza della lingua irlandese o di considerarla requisito preferenziale per accedere a taluni impieghi.

Articolo 13 paragrafo 2 a):

L'Irlanda riconosce il diritto inalienabile e l'obbligo dei genitori di vigilare sull'istruzione dei propri figli. Pur riconoscendo che lo Stato ha l'obbligo di garantire l'istruzione primaria gratuita e pur esigendo che venga impartita un'istruzione di base, l'Irlanda si riserva il diritto di consentire ai genitori di garantire a domicilio l'istruzione dei propri figli, purché conforme ai requisiti fondamentali.

Kenya

Il Governo keniano riconosce e approva i principi enunciati nel paragrafo 2 dell'articolo 10 del Patto ma data la situazione che regna attualmente in Kenya non è il caso e neppure opportuno imporne l'applicazione mediante una legislazione corrispondente.

Madagascar

Il Governo malgascio si riserva il diritto di differire l'applicazione dell'articolo 13 paragrafo 2 del Patto, in particolare per quanto concerne l'istruzione primaria. Pur aderendo ai principi ivi sanciti e pur impegnandosi a garantirne la totale applicazione entro un termine per quanto possibile breve, le difficoltà di approntamento e in particolare le incidenze finanziarie non consentono per il momento di garantire l'applicazione di tali principi.

Malta

Articolo 13:

Il Governo maltese dichiara di aderire al principio enunciato nella locuzione «e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convenzioni». Tenuto conto però che la stragrande maggioranza dei maltesi è di religione cattolica romana e in considerazione delle limitate risorse finanziarie e umane, è difficile garantire simile istruzione conformemente alle convinzioni religiose o morali nel caso, estremamente raro a Malta, di piccoli gruppi.

Messico

Il Governo messicano aderisce al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali restando inteso che l'articolo 8 del detto Patto sarà applicato nella Repubblica messicana secondo le modalità e procedure previste nelle disposizioni della Costituzione politica nonché nelle leggi e nei regolamenti degli Stati Uniti del Messico.

Norvegia

La Norvegia formula una riserva all'articolo 8 paragrafo 1 d), asserendo che l'attuale prassi norvegese che consiste nel rinviare con Atto parlamentare davanti alla Commissione nazionale dei salari i conflitti del lavoro (commissione arbitrale tripartita permanente che si occupa delle questioni di salario) non sarà considerata incompatibile con il diritto di sciopero, diritto pienamente riconosciuto in Norvegia.

Nuova Zelanda

Il Governo neozelandese si riserva il diritto di non applicare l'articolo 8 nella misura in cui le vigenti disposizioni legislative, adottate allo scopo di garantire un'efficace rappresentanza sindacale e incoraggiare rapporti professionali armoniosi, non siano del tutto compatibili con il detto articolo.

Tenuto conto di circostanze economiche prevedibili già sin d'ora, il Governo neozelandese si riserva il diritto di differire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 relative al congedo maternità retribuito o accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

Paesi Bassi

Articolo 8 paragrafo 1 capoverso d):

Il Regno dei Paesi Bassi non accetta che detta disposizione venga applicata alle Antille olandesi per quanto riguarda gli organi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione locale delle Antille olandesi. Il Regno dei Paesi Bassi, pur non essendo certo della necessità della riserva in questione, preferisce la forma della riserva a quella della dichiarazione. In tal modo il Regno dei Paesi Bassi intende garantire che l'obbligo pertinente derivante dal Patto non si applicherà al Regno per quanto concerne le Antille olandesi.

Portogallo

Con la presente dichiarazione comunico, a chi di diritto, che il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali sono stati adottati a Nuova York il 16 dicembre 1966. Detti Patti, dopo essere stati esaminati, indi approvati e ratificati mediante le leggi n. 29/78 del 12 giugno 1978 e n. 45/78 dell'11 luglio 1978, sono, ai sensi della presente dichiarazione parimenti approvata dalla Risoluzione n. 41/92 dell'Assemblea della Repubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (serie I-A, n. 301) del 31 dicembre 1992, confermati ed interinati ai fini della loro applicazione tenendo conto di quanto segue:

Articolo 1:

Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ed il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, ratificati dalle leggi citate, sono applicabili al territorio di Macao.

Articolo 2 paragrafo 1:

L'applicazione a Macao dei due Patti internazionali ed in particolare del rispettivo articolo 1 non pregiudica affatto lo statuto di Macao come definito nella Costituzione della Repubblica portoghese e nello Statuto organico di Macao.

Articolo 2 paragrafo 2:

L'applicazione a Macao di detti Patti non pregiudica affatto le disposizioni della Dichiarazione congiunta sino-portoghese sulla questione di Macao, firmata il 13 aprile 1987, in particolare quelle che dichiarano che Macao fa parte del territorio cinese e che il Governo della Repubblica popolare di Cina riacquisterà la sovranità su Macao a partire dal 20 dicembre 1999; il Portogallo continuerà ad essere responsabile dell'amministrazione del territorio sino al 19 dicembre 1999.

Articolo 3:

Il capoverso b) dell'articolo 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici riguardo alla composizione degli organi eletti e le modalità di designazione e di elezione dei loro titolari, non si applica a Macao essendo definiti dalla Costituzione della Repubblica portoghese, dallo Statuto organico di Macao e dalla Dichiarazione congiunta sino-portoghese sulla questione di Macao.

Articolo 4:

Il paragrafo 4 dell'articolo 12 e l'articolo 13 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concernenti l'entrata e l'uscita delle persone nonché l'espulsione degli stranieri non si applicano a Macao essendo disciplinati dallo Statuto organico di Macao e dalla pertinente legislazione come anche dalla Dichiarazione congiunta sino-portoghese sulla questione di Macao.

Articolo 5 paragrafo 1:

Le disposizioni del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali saranno applicate a 21 Macao anche attraverso strumenti giuridici specifici elaborati dal governo autonomo del territorio.

Articolo 5 paragrafo 2:

Le sole restrizioni che venissero recate ai diritti fondamentali a Macao saranno formulate nei casi previsti dalla legge senza pregiudicare le pertinenti disposizioni dei due Patti.

In fede di che, firmo la presente Dichiarazione alla quale è apposto il sigillo della Repubblica portoghese.

Fatto al Palazzo nazionale di Belem, il venticinque marzo millenovecentonovantatré.

Mario Soares

Presidente della Repubblica portoghese

Ruanda

La Repubblica ruandese, per quanto concerne l'istruzione, si impegna unicamente nei confronti della propria Costituzione.

Svezia

La Svezia formula una riserva per quanto concerne il diritto alla remunerazione per i giorni festivi di cui al paragrafo d) articolo 7 del Patto.

Trinidad e Tobago

Ad articolo 8 1) di e 8 2):

Il Governo di Trinidad e Tobago si riserva il diritto di sottoporre a restrizioni legali e ragionevoli l'esercizio dei diritti menzionati qualora si tratti di membri del personale adibito a servizi essenziali in virtù della legge sul lavoro (*Industrial Relations Act*) o di qualsiasi altra disposizione legislativa che la sostituisca, adottata in conformità delle disposizioni della propria Costituzione.

Zambia

Il Governo della Repubblica di Zambia dichiara che si riserva il diritto di aggiornare l'applicazione del capoverso a) paragrafo 2 dell'articolo 13 del Patto nella misura in cui si riferisca all'istruzione primaria; infatti, benché il Governo della Repubblica di Zambia condivida pienamente i principi ivi enunciati e si impegni ad adottare le misure necessarie alla loro totale applicazione, le difficoltà di approntamento e in particolare le incidenze finanziarie non consentono per il momento di garantire l'applicazione dei principi in questione.

Obiezioni

Germania

La Repubblica federale di Germania dichiara quanto segue in merito alle dichiarazioni formulate dall'Algeria al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Essa interpreta la dichiarazione di cui al paragrafo 1 come non alienante l'obbligo che incombe all'Algeria di operare affinché i diritti garantiti dal paragrafo 1 dell'articolo 8 del Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dell'articolo 22 di quello relativo ai diritti civili e politici non possano essere limitati unicamente per i motivi ivi menzionati e possano soggiacere unicamente alle restrizioni previste dalla legge.

Paesi Bassi


Riguardo alla dichiarazione interpretativa dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 13 formulata dall'Algeria:

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che detta dichiarazione interpretativa debba essere considerata al pari di una riserva. Dal tenore e dalla genesi del Patto scaturisce che la riserva in questione è incompatibile con le finalità e lo spirito dello strumento. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi giudica detta riserva inaccettabile e formula ufficialmente un'obiezione. Tale obiezione non ostacola l'entrata in vigore del Patto tra il Regno dei Paesi Bassi e l'Algeria.

Portogallo

Il Governo portoghese formula ufficialmente un'obiezione alle dichiarazioni interpretative depositate dal Governo algerino al momento della ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Il Governo portoghese, dopo aver esaminato il tenore di dette dichiarazioni, è giunto alla conclusione che esse potrebbero essere considerate come riserve e di conseguenza non valide e incompatibili con le finalità e lo spirito del Patto.

Tale obiezione non costituisce un ostacolo all'entrata in vigore del Patto tra il Portogallo e l'Algeria.



Internet Service

<http://www.internetsv.info>